



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 38 del 28/02/2001

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 ottobre 2000, n. 1476

MASSAFRA (TA) - LL.RR. 34/94 e 8/98 L.S. 142/90. Accordo di programma per la realizzazione di un complesso produttivo a carattere industriale da parte delle Società "Nuova Metalsud" e "Drago industriale" rappresentate dal Sig. LAMANNA ALESSANDRO.

L'Assessore Regionale all'Urbanistica, Assetto del Territorio ed E.R.P., Dott. Enrico SANTANIELLO sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio, confermata dal Dirigente dello stesso ufficio e dal Dirigente di Settore riferisce quanto segue.

"La legge regionale 19 dicembre 1994 n. 34 "Accordo di Programma per la realizzazione di strutture nel settore industriale-artigianale, così come modificata ed integrata dalla L.R. n. 8 del 28.1.1998, al fine di incentivare la ripresa economica ed occupazionale nel settore produttivo, industriale, artigianale turistico ed alberghiero consente ai Sindaci interessati di produrre istanza al Presidente della G.R. per la definizione, ai sensi dell'art. 27 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 di un Accordo di Programma per la realizzazione di complessi produttivi che attivino immediatamente livelli occupazionali non inferiori a 10 addetti per unità produttiva.

La sottoscrizione dell'Accordo di Programma, che dovrà essere autorizzato dalla Giunta Regionale, è ammissibile solo nel caso in cui lo strumento urbanistico vigente non preveda aree idonee con destinazione specifica operante e giuridicamente efficace per le opere da realizzare, o sia indispensabile l'ampliamento di strutture esistenti in aree contigue non destinate alle attività industriali e/o artigianali, turistiche e alberghiere.

In attuazione della citata disposizione di legge il Sindaco del Comune di Massafra ha richiesto al Presidente della Giunta Regionale la definizione di un "Accordo di Programma" per la realizzazione, da parte della Società "Nuova Metalsud" e "Drago Industriale" rappresentate dal sig. La manna Alessandro di un complesso produttivo a carattere industriale con l'impiego di n. 10 addetti, inviando, con nota 29596 del 17.12.99, la delibera di G.M. n. 676 del 13.12.99 (presa d'atto dell'accordo di programma) nonché i seguenti elaborati:

- 1) Relazione tecnica illustrativa;
- 2) Tav. n. 1 - Aerofotogrammetria - Ubicazione - stralcio catastale;
- 3) Tav. n. 2 - Sistemazione generale - schemi sistemazione esterne - prospettiva;
- 4) Tav. n. 3 - Fabbricato "A";
- 5) Tav. n. 4 - Fabbricato "B";
- 6) Tav. n. 5 - Fabbricato "C";
- 7) Tav. n. 6 - Fabbricato "D";
- 8) Tav. n. 7 - Fabbricato "E";
- 9) Tav. n. 8 - Fabbricato "F";
- 10) Tav. n. 9 - Sezioni;
- 11) Tav. n. 10 - Prospetti;
- 12) Elaborato fotografico;
- 13) Relazione geologica;

- 14) Schema di convenzione;
- 15) Business Plan - Nuova Metal Sud s.r.l.;
- 16) Business Plan - Drago;

Successivamente il Comune di Massafra con nota sindacale del 7.7.2000 prot. N. 18432, ha trasmesso i nuovi piani economici finanziari delle singole ditte "Nuova Metalsud" e "Drago Industriale" con l'impegno ad assumere 10 unità per ogni singola ditta (totale n. 20 unità) in sostituzione di quelle originariamente trasmesse che prevedono un incremento occupazionale complessivo di n. 10 unità (5 per ogni singola ditta).

Dall'esame degli atti trasmessi, si evince che l'intervento proposto interessa una superficie di circa mq. 36.145 al lordo delle aree da cedere ai sensi del D.M. 1444/68.

La zona su cui ricade l'intervento risulta tipizzata zona rurale speciale b1.3 dal P.F. vigente, in catasto al FG. 109 particelle nn. 119-128-123-124-125 e 126 ed è ubicata in località Masseria Nuova.

L'intervento proposto prevede la realizzazione di quattro corpi di fabbrica (capannoni) costituiti da solo piano terra, desinati all'attività industriale, con annessi servizi, uffici, alloggi e mensa. In particolare, i corpi di fabbrica previsti in progetto, sono così ripartiti tra le due ditte:

Il fabbricato "B" (NUOVA METALSUD) è destinato alla lavorazione dei serramenti in alluminio (per mq. 450 con un'altezza di mt. 7,00), carpenteria e serramenti in acciaio (per mq. 1.800 con altezza mt. 9,00); nel fabbricato annesso al capannone "B" sono stati realizzati al primo piano gli uffici e la casa del custode.

Il fabbricato "C" (DRAGO INDUSTRIALE) è destinato alla costruzione di serramenti tagliafuoco in legno e acciaio, ed ha una superficie coperta di mq. 2.405 ed un'altezza di mt. 9,00.

Il fabbricato "D" (DRAGO INDUSTRIALE) è destinato ad impianto di preverniciatura dei profili in acciaio e serramenti ed ha una superficie coperta di mq. 2.400 ed un'altezza di mt. 9,00. Annesso a tale fabbricato vi è la mensa costituita da servizi igienici, spogliatoi e sala pranzo.

Il fabbricato "E" (DRAGO INDUSTRIALE) è destinato alla profilatura di profili di acciaio e falegnameria, ed ha una superficie coperta di mq. 2.405 ed un'altezza di mt. 9,00. I fabbricati "C", "D" e "E" sono collegati con un percorso coperto.

Uffici "F" - La palazzina uffici è posta centralmente rispetto ai fabbricati "C", "D" e "E", collegata ad essi con un percorso coperto realizzato con materiale trasparente (policarbonio). Essa è costituita da un piano terra e primo piano; occupa una superficie coperta di mq. 358 ed un'altezza di mt. 7,00. All'interno sono previsti gli spazi per tutte le funzioni collegate allo svolgimento dell'attività produttiva. Due corpi scala interni disimpegnano i due piani; un patio centrale consente l'illuminazione del corridoio di collegamento dei vani.

Alloggi "A" - A corredo del complesso produttivo è stato previsto un fabbricato per alloggi destinati ad ospitare agenti, rappresentanti e personale in trasferta. Al piano terra è stata realizzata un'ampia sala per riunioni ed una sala per ricevimenti o manifestazioni di interesse collettivo. Tale palazzina occupa una superficie coperta di mq. 292 con un'altezza di mt. 7,00.

L'insediamento è caratterizzato dai seguenti indici e parametri urbanistici generali:

Superficie del lotto mq. 36.145

Superficie coperta dai capannoni
e relativi servizi ed uffici mq. 10.267

Altezza massima capannoni mt. 9,00

Altezza massima uffici e alloggi mt. 7,00

Volume capannoni mc. 89.234,4

Indice territoriale 2,5 mc/mq.

Area a standards 10% della superficie totale
mq 3.615

Rapporto di copertura 29%

Per quanto attiene alle particolari condizioni previste dalle citate L.R. n. 34/94 e n. 8/98, ai fini della

ammissibilità dell'intervento alla stipula di apposito Accordo di Programma, dagli atti trasmessi dal Comune di Massacra risulta quanto segue:

"Il sig. Lamanna Alessandro, amministratore e legale rappresentante delle ditte "Drago Industriale s.r.l." e "Nuova Metalsud s.r.l." in data 24.11.1999, prot n. 29596, ha presentato istanza di definizione di un accordo di programma per la realizzazione di un complesso industriale in agro di Massacra in località Masseria Nuova, allegando alla stessa nota gli atti progettuali dell'intervento.

Con delibera di G.M. n. 676 del 13.12.1999 l'amm.ne Comunale di Massacra ha preso atto della richiesta di accordo di programma delegando il Sindaco ad attivare le procedure previste dalla legge per la definizione della richiesta.

Dalla richiesta presentata dal Sig. Lamanna si rileva che le ditte assicureranno l'immediata assunzione delle 10 unità minime previsti per legge.

Dalla certificazione dell'ufficio urbanistico comunale è certificato che l'area d'intervento non risulta sottoposta a nessun tipo di vincolo.

Per quanto attiene alla disponibilità di aree idonee e sufficienti, nell'ambito del P.F. vigente, per l'intervento proposto, il Comune con la nota del 8.2.2000 ha precisato che nel P.I.P., approvato con delibera di C.C. n. 18 del 26.5.1999, a seguito di pubblicazione di apposito bando di assegnazione lotti, affisso dal 28.12.1999 al 26.1.2000, sono state presentate numerose istanze di assegnazione che coprono sufficientemente il numero dei lotti disponibili. Pertanto, la stessa chiarisce che nel vigente strumento urbanistico, in relazione alle dimensioni dell'intervento proposto non vi sono disponibili aree giuridicamente efficienti.

In relazione a quanto sopra rappresentato si ritiene che per gli interventi proposti dalle società "Nuova Metalsud" e "Drago Industriale" sussistono tutte le condizioni previste dalle LL.RR. n. 34/94 e n. 8/98 per procedere alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma per la realizzazione dell'intervento stesso con ritipizzazione dell'area, da zona "Rurale speciale b1.3" a zona per impianto produttivo di tipo industriale, con gli indici e parametri urbanistico-edilizi come rivenienti dal progetto in atti ed innanzi riportati, rilevandosi che la localizzazione dello stesso intervento non interferisce con la pianificazione Comunale né con ipotesi di assetto del territorio a livello Regionale e che lo strumento urbanistico generale vigente (P.F.) non dispone di ulteriori aree (oltre quelle del P.I.P. già richieste in assegnazione) giuridicamente efficaci per consentire la realizzazione dell'insediamento proposto.

L'intervento dovrà essere comunque subordinato alle seguenti condizioni:

1) Obbligo da parte delle società "Nuova Metalsud" e "Drago Industriale" o chi per esse di accollo di tutti gli oneri relativi alle opere di urbanizzazione primaria, con particolare riferimento alla rete di smaltimento delle acque reflue e del relativo impianto terminale di depurazione in conformità alle vigenti leggi nonché delle relative aree a parcheggio a servizio dell'insediamento.

2) La previsione di idonea e formale garanzia, da parte della "Nuova Metalsud" e "Drago Industriale" in ordine al mantenimento dei nuovi livelli occupazionali, 20 unità (10 addetti per ogni ditta) previsti e della destinazione d'uso degli immobili per periodi non inferiori a 5 anni dalla data di avvio dell'attività produttiva. Tale garanzia, anche in forma di fideiussione bancaria o assicurativa, dovrà essere congruamente commisurata per il quinquennio e per ciascuna unità lavorativa prevista nel piano occupazionale al costo lordo opportunamente documentato. Per quanto attiene alla garanzia riferita alla destinazione d'uso dell'immobile essa sarà congruamente commisurata al valore degli oneri concessori delle opere oggetto di C.E. In ipotesi di esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione la stessa garanzia sarà aumentata in misura corrispondente al costo delle opere stesse. La predetta garanzia sarà restituita alla scadenza del periodo per il quale è stata prestata e, anche in mancanza del nullaosta comunale, decorsi 6 mesi dalla scadenza della medesima. La relativa convenzione contenente tutti gli obblighi a carico della Ditta proponente dovrà essere espressamente richiamata nella delibera con la quale il Consiglio Comunale di Massafra ratificherà il presente Accordo di Programma.

3) Per quanto riguarda le aree destinate a standards urbanistici vale quanto disposto dal D.M. n. 1444/68 art. 5 punto 1 e secondo le previsioni progettuali (Tav. n. 2 mq. 3.615).

L'intervento comporta, come già detto, variante allo strumento urbanistico vigente (P.F.) e pertanto l'Accordo di Programma sottoscritto dovrà essere ratificato, così come previsto dall'art. 27 - 5° comma della Legge n. 142/90, dal Consiglio Comunale entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione dello stesso, a pena di decadenza e successivamente dovrà essere approvato con proprio decreto dal Presidente della Giunta Regionale.

In relazione a quanto sopra riferito e con le condizioni di cui innanzi si ritiene che la G.R., in attuazione della L.R. n. 34 del 19.12.1994 così come modificata dalla L.R. n. 8 del 28.1.1998, possa autorizzare il Presidente della G.R. alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma richiesto dal Sindaco del Comune di Massacra.

Il citato Accordo di Programma potrà essere redatto sulla base dello schema allegato al presente provvedimento.

Infine si dà atto, sulla scorta degli atti d'Ufficio (PUTT/PBA) e come dichiarato nella relazione tecnica progettuale, che i terreni interessati dall'intervento non risultano gravati da vincoli di uso civico e pertanto non sono applicabili delle disposizioni della L.R. n. 7/98.

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO APPARTIENE ALLA SFERA DELLE COMPETENZE DELLA GIUNTA REGIONALE COSÌ COME PUNTUALMENTE DEFINITE DALL'ART. 4 - COMMA 4 DELLA L.R. 7/97 punto e).

"ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 17/77 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.

"NON COMPORTA ALCUN MUTAMENTO QUALITATIVO O QUANTITATIVO DI ENTRATA O DI SPESA NE' A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE NE' A CARICO DEGLI ENTI PER CUI I DEBITI , I CREDITORI POTREBBERO RIVALERSI SULLA REGIONE".

L'assessore, sulla base della risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale

LA GIUNTA

Udita la relazione dell'Assessore all'Urbanistica ed E.R.P.;

Vista la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dal Dirigente del Settore;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

DI AUTORIZZARE, per le considerazioni e con le condizioni di cui alla narrativa che precede e sulla base dello schema allegato, il Presidente della G.R. alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma ai sensi della L.R. 19.12.1994 n. 34 integrata e modificata dalla L.R. n. 8 del 28.1.98 così come richiesto dal Sindaco del Comune di Massafra per la realizzazione, in variante al P.d.F. vigente, da parte delle Ditte "Drago Industriale s.r.l." e "Nuova Metalsud s.r.l." di un complesso produttivo di tipo industriale nel territorio comunale di Massafra.

DI DICHIARARE che il presente provvedimento non è soggetto a controllo, ai sensi dell'art. 17 comma 32 della L. 15.5.97 n. 127.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta

Dr. Romano Donno Dr. Raffaele Fitto

ACCORDO DI PROGRAMMA

Tra la Regione Puglia, rappresentata dal Presidente pro-tempore della Giunta Regionale Dott. Raffaele FITTO e il Comune di Massafra rappresentato dal Sindaco pro-tempore Dott. COFANO Giuseppe in attuazione della L.R. 19 dicembre 1994 n. 34 così come modificata ed integrata dalla L.R. n. 8 del 28.1.1998 per la realizzazione di un complesso produttivo a carattere industriale nel comune di Massafra proposto da parte del sig. LAMANNA Alessandro amministratore e legale rappresentante delle ditte "Drago Industriale s.r.l." e Nuova Metalsud s.r.l."

PREMESSO

- a) che la L.R. 19 dicembre 1994 n. 34 così come modificata ed integrata dalla L.R. n. 8 del 28.1.1998 prevede che, al fine di incentivare l'occupazione nel settore produttivo a carattere industriale, artigianale, turistico ed alberghiero i Sindaci dei Comuni interessati possono chiedere al Presidente della Giunta Regionale la definizione di un "Accordo di Programma" ai sensi dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990 n. 142 per l'autorizzazione alla realizzazione di complessi produttivi che attivino immediatamente livelli occupazionali non inferiori a 10 addetti per unità produttiva;
- b) che la sottoscrizione dell'Accordo di Programma, che dovrà essere autorizzato dalla Giunta Regionale, è ammissibile soltanto se lo strumento urbanistico vigente non preveda aree idonee con destinazione specifica operante e giuridicamente efficaci o sia indispensabile l'ampliamento di strutture esistenti in aree contigue non destinate alle attività industriali, artigianali, turistico ed alberghiero;
- c) che, ai sensi del quarto e quinto comma del richiamato art. 27 della legge 8 giugno 1990 n.142, l'Accordo di Programma, se ratificato nei successivi 30 giorni dal Consiglio Comunale e approvato con Decreto del Presidente della Regione, determina anche variante agli strumenti urbanistici vigenti.

CONSIDERATO

- a) che le ditte "Drago Industriale s.r.l." e "Nuova Metalsud s.r.l." con sede in Massafra hanno in programma la realizzazione, nel territorio del Comune di Massafra di un complesso produttivo-industriale;
- b) che non disponendo lo strumento urbanistico vigente (P.F.) di aree sufficienti in relazione al complesso produttivo presentato, il Sindaco del Comune di Massafra ha richiesto al Presidente della Giunta Regionale la definizione, in attuazione delle citate L.R. 19 dicembre 1994 n. 34 e L.R. n. 8 del 28.1.1998, di apposito Accordo di Programma per la realizzazione del complesso produttivo -industriale da parte delle Ditte "Drago Industriale s.r.l." e "Nuova Metalsud s.r.l." con reperimento di area idonea in variante al P.d.F. vigente;

PRESO ATTO

Dalla documentazione trasmessa dal Sindaco del Comune di Massafra:

- a) che lo strumento urbanistico vigente del Comune di Massafra non dispone di ulteriori aree (oltre quelle del P.I.P. già richieste in assegnazione) sufficienti e giuridicamente efficaci per la realizzazione dell'insediamento programmato dalle ditte "Drago Industriale s.r.l." e "Nuova Metalsud s.r.l." e pertanto è stata individuata apposita area dell'estensione di circa 36.145 mq. al lordo delle aree da cedere ai sensi del D.M. n. 1444/68, con destinazione a zona "rurale speciale b1.3" nel vigente P.F.;
- b) che l'area individuata risulta essere censita in catasto terreni in agro di Massafra al foglio n. 109 particelle nn. 119-123-124-125 e 126; tale area è posizionata in località "Masseria Nuova";
- c) che dalla certificazione sindacale datata 17.12.99, in atti, si evince che l'area interessata dall'intervento non risulti sottoposta ad alcun vincolo;
- d) che le ditte "Drago Industriale s.r.l." e "Nuova Metalsud s.r.l." si sono impegnate alla realizzazione di tutte le opere di urbanizzazione primaria necessarie per l'insediamento unitario del complesso produttivo

e hanno assicurato l'occupazione a regime nell'attività produttiva di un numero di addetti pari a 20 unità;

VISTA

la deliberazione n. del con la quale la G.R. ha autorizzato il Presidente della G.R. alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma chiesto dal Sindaco di Massafra ai sensi della citata L.R. 19 dicembre 1994 n. 34 così come modificata ed integrata dalla L.R. n. 8 del 28.1.1998 per la realizzazione dell'intervento da parte delle ditte "Drago Industriale s.r.l." e "Nuova Metalsud s.r.l.".

TUTTO CIO' PREMESSO

le parti come sopra costituite convengono quanto segue:

- 1) Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Programma.
- 2) In attuazione della L.R. 19 dicembre 1994 n. 34 così come modificata ed integrata dalla L.R. n. 8 del 28.1.1998, la Regione Puglia e il Comune di Massafra con la sottoscrizione del presente Accordo di Programma autorizzano, per quanto di rispettiva competenza, la realizzazione da parte delle Ditte "Drago Industriale s.r.l." e "Nuova Metalsud s.r.l." di un complesso produttivo a carattere industriale nel comune di Massafra in variante al vigente strumento urbanistico vigente (P.F.); il complesso ricade in zona "Rurale speciale b 1.3" dello strumento urbanistico vigente (P.F.) del Comune di Massafra. Per una migliore identificazione del programma costruttivo e dell'area dell'intervento, al presente Accordo di Programma vengono allegati i seguenti elaborati grafici:

Relazione tecnica illustrativa;

Tav. n. 1 - Aerofotogrammetria - Ubicazione - stralcio catastale;

Tav. n. 2 - Sistemazione generale - schemi sistemazione esterne - prospettiva;

Tav. n. 3 - Fabbricato "A";

Tav. n. 4 - Fabbricato "B";

Tav. n. 5 - Fabbricato "C";

Tav. n. 6 - Fabbricato "D";

Tav. n. 7 - Fabbricato "E";

Tav. n. 8 - Fabbricato "F";

Tav. n. 9 - Sezioni;

Tav. n. 10 - Prospetti;

Elaborato fotografico;

Relazione geologica;

Schema di convenzione;

Business Plan - Nuova Metal Sud s.r.l. (prot Assessorato 7802 del 12.7.2000);

Business Plan - Drago (prot. Assessorato 7802 del 12.7.2000);

- 3) Per quanto riguarda le aree da destinare a spazi a verde pubblico, parcheggio e attività collettive devono cedere al Comune, secondo il disposto dell'art. 5 punto 1 del D.M. n. 1444/68, le stesse ammontano a mq. 3.615 come da indicazioni planimetrica "Tav. 2" di progetto;

Le ditte "Drago Industriale s.r.l." e "Nuova Metalsud s.r.l." inoltre, dovranno assicurare l'esecuzione contestuale di tutte le opere di urbanizzazione primaria con particolare riferimento alla viabilità di accesso all'area, area a parcheggio, reti servizi con relativi allacciamenti, rete di smaltimento delle acque reflue con relativo impianto di depurazione in conformità alle leggi vigenti.

- 4) La concessione edilizia è subordinata alla stipula tra il Comune di Massafra e le ditte "Drago Industriale s.r.l." e "Nuova Metalsud s.r.l." o chi per esse, di apposita convenzione diretta a disciplinare:

a) quanto previsto dalla legislazione tecnica e urbanistica in materia specifica;

b) l'obbligo del soggetto proponente, o chi per esso, di realizzare a propria cura e spese tutte le infrastrutture necessaria a dotare la zona delle indispensabili opere di urbanizzazioni relative all'insediamento come sopra precisate;

c) il divieto per le ditte "Drago Industriale s.r.l." e "Nuova Metalsud s.r.l.", o chi per esso, di alienare

l'area interessata dal programma prima della sua edificazione;

d) l'obbligo, anche mediante sottoscrizione di formale e idonea garanzia, di assicurare il mantenimento dei nuovi livelli occupazionali previsti in progetto (20 addetti per ogni singola ditta) e della destinazione d'uso degli immobili per un periodo non inferiore a 5 anni dalla data di avvio dell'attività produttiva. Tale garanzia, anche in forma di fideiussione bancaria o polizza assicurativa, dovrà essere congruamente commisurata per il quinquennio e per ciascuna nuova unità lavorativa prevista nel piano occupazionale al costo lordo opportunamente documentato.

Per quanto attiene alla garanzia riferita alla destinazione d'uso dell'immobile essa sarà congruamente commisurata ai valori degli oneri concessori delle opere di C.E. In ipotesi di esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria la stessa garanzia sarà aumentata in misura corrispondente al costo delle opere stesse. La predetta garanzia sarà restituita alla scadenza medesima la relativa convenzione, contenente tutti gli obblighi a carico della società proponente, dovrà essere espressamente richiamata nella deliberazione con la quale il Consiglio Comunale di Massafra ratificherà il presente Accordo di Programma.

5) Ai sensi e per gli effetti dell'art. 27 quarto comma della legge n. 142 dell'8 giugno 1990 le determinazioni assunte con il presente Accordo di Programma costituiscono, per quanto di ragione, variante allo strumento urbanistico generale del Comune di Massafra. Resta inteso che l'efficacia del presente Accordo di Programma è condizionata alla ratifica dello stesso da parte del Consiglio Comunale di Massafra, entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione, con deliberazione che sarà dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 47 terzo comma della citata legge 142 del 1990. Il presente Accordo, inoltre, sarà approvato con decreto del Presidente della Regione Puglia determinando la conseguente variante allo strumento urbanistico vigente.

6) Verificandosi tutte le condizioni e gli adempimenti previsti dal presente Accordo, il Sindaco del Comune di Massafra rilascerà alle Ditte "Drago Industriale s.r.l." e "Nuova Metalsud s.r.l." o a chi per esse, la concessione edilizia entro e non oltre sessanta giorni dalla presentazione della relativa istanza.

7) Nell'eventualità il soggetto proponente, o chi per esso, non stipuli la successiva convenzione con il Comune o l'intervento non venga, per qualunque ragione, realizzato, il presente Accordo di Programma si intenderà risolto di pieno diritto. In tal caso l'area interessata dall'intervento riacquisterà l'originaria destinazione urbanistica ("Rurale speciale b 1.3" come da P.d.F.).

8) Il presente Accordo di Programma ha rilevanza esclusivamente ai fini urbanistici e non comporta alcun onere finanziario né a carico dell'Amministrazione Regionale, né a carico dell'Amministrazione Comunale.

9) Le condizioni sopra riportate dovranno essere espressamente accettate sia dal soggetto proponente l'intervento, che dalla Civica Amministrazione con la delibera di Consiglio Comunale di ratifica del presente Accordo di Programma. Il Comune di Massafra provvederà a far sottoscrivere il presente Accordo di Programma, per presa visione ed accettazione incondizionata, da parte del soggetto proponente l'intervento.

10) Ai sensi del sesto comma dell'art. 27 della legge n. 142/90 e dell'art. 5 della L.R. n. 4/95, la vigilanza sull'esecuzione del presente Accordo di Programma con controlli annuali e sugli eventuali interventi sostitutivi è esercitata da un collegio presieduto dall'Assessore Regionale all'Urbanistica o suo delegato e dal Sindaco del Comune di Massafra.

In caso di controversia fra le parti sarà nominato un collegio arbitrale così composto:

- un componente nominato dal Presidente della Regione
- un componente nominato dal Sindaco del Comune;
- un componente nominato dal soggetto proponente;
- un componente nominato dal Presidente del Tribunale competente per territorio, che nell'ipotesi di parità avrà voto doppio.

Il Sindaco Il Presidente

di Massafra della Regione Puglia
Dott. Giuseppe Cofano Dott. Raffaele Fitto
